



DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 74

Controversie pendenti davanti alla corte d'appello

Alle controversie che alla data di entrata in vigore del presente decreto pendono davanti alle corti d'appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti alle corti d'appello continuano ad applicarsi le norme vigenti a tale data. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello la riassunzione deve essere fatta davanti alle commissioni tributarie regionale o provinciale competenti secondo le norme del presente decreto.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1993 secondo Normattiva, non più in vigore dal 30 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul processo tributario
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Titolo	III — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-sul-processo-tributario/art-74-controversie-pendenti-davanti-alla-corte-d-appello/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it